Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

# Stagione Sportiva 2019/2020

# Comunicato Ufficiale n° 103 dell'8 Gennaio 2020

## 1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 7 gennaio 2020, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri :**

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Anna PIANE COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv.Nicola Monaco.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 16 a carico di:**

**- LIOTTI Dario, dirigente della società A.S.D. REAL PIZZO per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S *(inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva)* in relazione all'art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico *(la responsabilità della prima squadra [campionato dilettanti di I e II categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1ª categoria Uefa Pro, di 2ª categoria Uefa A, di Base Uefa B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante)* per aver svolto l'attività di allenatore della squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;**

**- SANTACROCE Andrea Antonio, presidente della società A.S.D. REAL PIZZO per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S *(inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva)* in relazione all'art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico *(la responsabilità della prima squadra [campionato dilettanti di Iª e IIª categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1ª categoria Uefa Pro, di 2ª categoria Uefa A, di Base Uefa B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante)* per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 a Liotti Dario soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;**

**- la società A.S.D. REAL PIZZO (matricola 944211) per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente e legale rappresentante, soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti, Santacroce Andrea, all'allenatore Russo Luigi Maria ed al dirigente Liotti Dario soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti.**

**Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 5489/1472 pfi 18-19/MS/jg del 30/10/2019.**

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,
Visto il procedimento disciplinare n. 1472 pfi 18-19 avente ad oggetto *"Presunta attività di allenatore svolta da RUSSO Luigi allenatore di base cod.104540 a favore della società REAL PIZZO – Comitato Regionale Calabria – il quale fungerebbe da prestanome a favore di LIOTTI Dario, dirigente accompagnatore non abilitato dal settore tecnico*".
Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 17.06.2019 al n. 1472 pfi 18 19.
Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 04.09.2019 trasmessa ai soggetti sottoposti alle indagini RUSSO Luigi Maria, LIOTTI Dario, SANTACROCE Andrea Antonio e società ASD REAL PIZZO i quali non hanno presentato memorie né hanno chiesto di essere sentiti;
Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati dal collaboratore federale Dott. Walter Moretti vari atti di indagine così come specificati:
A) – acquisizione denuncia esposto AIAC Gruppo Provinciale di Vibo Valentia del 16.05.2019 (Prot- Procura Federale Figc n.12.906/2) (all.2);
- acquisizione distinta gara 27.01.2019 società A.S.D. REAL PIZZO campionato 2^ categoria stagione sportiva 2018/2019 (gara ASD S.ONOFRIO/ ASD REAL PIZZO) nella quale risulta indicato dirigente accompagnatore LIOTTI Dario e Allenatore RUSSO Luigi Maria (all.3);
- acquisizione articolo giornalistico con presentazione staff tecnico società A.S.D. REAL PIZZO stagione sportiva 2018/2019 con indicato Dario LIOTTI allenatore e Luigi RUSSO allenatore in seconda (all.4);
- acquisizione AS 400 società A.S.D. REAL PIZZO, AS 400 dirigente LIOTTI Dario tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. REAL PIZZO e AS400 tecnico RUSSO Luigi Maria (allenatore di base – codice 104.540) tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. REAL PIZZO (all.5);
- acquisizione distinte gara società A.S.D. REAL PIZZO campionati Allievi e Giovanissimi stagione sportiva 2018/2019 con indicato allenatore RUSSO Luigi Maria (all.6);
B) audizione dei seguenti tesserati effettuate il 17.07.2019:
- RUSSO Luigi Maria, (allenatore di base cod.104.540 tesserato stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. REAL PIZZO) con le seguenti dichiarazioni dal carattere confessorio: ADR."da circa tre anni sono l'allenatore della prima squadra del REAL PIZZO, partecipante al Campionato di 2^ categoria.. ADR....perchè il Presidente della Società, rilasciando una intervista ha dichiarato che il Sig.LIOTTI Dario allena la squadra.."...Perchè il Sig. LIOTTI Dario fa parte dell'organico della Società come Dirigente ma la sua prima passione è allenare i ragazzi pur non avendo l'abilitazione a farlo. La nostra è una società a carattere familiare ed insieme al Sig. LIOTTI Dario abbiamo allenato la squadra, entrambi abbiamo partecipato alle gare di Campionato in panchina anche se in distinta io come Allenatore e il Sig. LIOTTI come Dirigente..." ADR...Chi effettivamente durante gli allenamenti settimanali allena la .."..Posso riferire che il Sig. LIOTTI dirigeva gli allenamenti con il mio aiuto, pertanto eravamo sempre entrambi presenti, tranne per un periodo di circa 1 mese (a fine campionato) ho provveduto ad allenate la squadra da solo perchè il Sig. LIOTTI ha subìto un intervento chirurgico..";
- LIOTTI Dario (dirigente tesserato stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. REAL PIZZO) con le seguenti dichiarazioni dal carattere confessorio: ADR.da quanto tempo è tesserato con la Società REAL PIZZO e con che qualifica...." ADR....Lei allena la squadra del REAL PIZZO.".. Sinceramente sì, la mia più grande passione è allenare anche se, mio malgrado non ho il patentino di allenatore ma quest'anno, insieme al Mister RUSSO Luigi, ho allenato la squadra del REAL PIZZO. Ripeto la mia è semplice passione e se posso aiutare il mio paese l'ho fatto con immenso piacere. Non sono l'allenatore del REAL PIZZO perchè la persona autorizzata a farlo è il Sig. RUSSO Luigi che non è assolutamente il mio prestanome, io do semplicemente il mio contributo sportivo da persona di calcio ed il Sig.RUSSO è stato sempre presente agli allenamenti ed alle gare di Campionato. Tengo a precisare che a fine campionato ho subìto un intervento chirurgico che mi ha tenuto lontano dai campi di gioco per circa 2 mesi.." ADR....perchè non ha mai pensato di prendere l'abilitazione come allenatore..." perchè la mia è semplice passione, alleno i ragazzi non a scopo di lucro, non mi interessa fare business con il calcio. Mi piace, mi diverto a trasferire la mia esperienza calcistica ai ragazzi, in Società siamo una grande famiglia,,"
- PANUCCIO Cristian (calciatore tesserato stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. REAL PIZZO) con le seguenti significative dichiarazioni : ADR.." Da luglio 2018 sino al 30 giugno di quest'anno sono stato tesserato con la società del REAL PIZZO"...ADR..Quanti allenamenti settimanali facevate a da che erano diretti.."...Eravamo soliti allenarci 3 volte la settimana, gli allenamenti erano diretti dal Sig. LIOTTI Dario in presenza anche del Sig.RUSSO Luigi... ADR...Durante le gare di Campionato, dalla panchina chi vi dava istruzioni...."...Sinceramente erano entrambi che ci davano le direttive.."..ADR..Pertanto il Sig. LIOTTI Dario è stato il vostro Mister nella Stagione Sportiva 2018-2019.."...Sulla carta il MISTER era il Sig. RUSSO Luigi anche se, insieme al Sig. LIOTTI Dario, fungevano entrambi da allenatore..".
Ritenuto pertanto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, a parere della Procura Federale è emerso che durante la stagione sportiva 2018/2019 LIOTTI Dario tesserato quale dirigente e soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico ha svolto l'attività di allenatore della squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D Regione Calabria e che RUSSO Luigi Maria tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore di base-codice 104.540) regolarmente

tesserato quale allenatore per la società A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D Regione Calabria ha consentito e/o comunque non impedito al predetto LIOTTI Dario l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore; parimenti SANTACROCE Andrea Antonio nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della società A.S.D. REAL PIZZO ha consentito e/o comunque non impedito al predetto LIOTTI Dario l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore.
Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dai soggetti di seguito indicati:
- LIOTTI Dario , dirigente della società A.S.D. REAL PIZZO ha violato l'art.. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S *(inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva)* in relazione all'art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico *(la responsabilità della prima squadra [ campionato dilettanti di I e II categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1° categoria Uefa Pro, di 2° categoria Uefa A, di Base Uefa B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante )* per aver svolto l'attività di allenatore della squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;
- SANTACROCE Andrea Antonio , presidente della società A.S.D. REAL PIZZO ha violato l'art.. 1bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S *(inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva)* in relazione all'art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico *(la responsabilità della prima squadra [ campionato dilettanti di I e II categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1° categoria Uefa Pro, di 2° categoria Uefa A, di Base Uefa B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante)* per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 a LIOTTI Dario soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;
Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) della società A.S.D. REAL PIZZO per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente e legale rappresentante, soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti, sig. SANTACROCE Andrea, ed all'allenatore RUSSO Lugi Maria ed il dirigente LIOTTI Dario soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;
Considerato che per quanto concerne le violazioni poste in essere dal sig. RUSSO Luigi Maria tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico ( allenatore di base - codice 104.540) [violazione dell'art. 1bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. *(inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva)* e dell'art 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ( *secondo il quale i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali)* in relazione all'art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico*(la responsabilità della prima squadra [ campionato dilettanti di I e II categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1° categoria Uefa Pro, di 2° categoria Uefa A, di Base Uefa B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante )* per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 al sig. LIOTTI Dario soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico], si provvedeva con autonomo deferimento alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico Figc;
per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Tullio Cristaudo;

DEFERIVA

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D.:
- LIOTTI Dario, dirigente della società A.S.D. REAL PIZZO per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [campionato dilettanti di I$^{a}$ e II$^{a}$ categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1$^{a}$ categoria Uefa Pro, di 2$^{a}$ categoria Uefa A, di Base Uefa B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante ) per aver svolto l'attività di allenatore della squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;
- SANTACROCE Andrea Antonio, presidente della società A.S.D. REAL PIZZO per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. *(inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva)*

in relazione all'art. 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico *(la responsabilità della prima squadra [campionato dilettanti di I^a^ e II^a^ categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1^a^ categoria Uefa Pro, di 2^a^ categoria Uefa A, di Base Uefa B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante)* per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore ella squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 a LIOTTI Dario soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;
- la società A.S.D. REAL PIZZO per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente e legale rappresentante, soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti, sig. SANTACROCE Andrea, all'allenatore RUSSO Luigi Maria ed al dirigente LIOTTI Dario soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 7 gennaio 2020 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.
Per i deferiti sono presenti Andrea Antonio Santacroce, presidente della società Real Pizzo in proprio e nell'interesse della società, e Dario Liotti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:
- per SANTACROCE Andrea Antonio, presidente della società A.S.D. REAL PIZZO, l'inibizione per mesi sei;
- per LIOTTI Dario, dirigente della società A.S.D. REAL PIZZO, l'inibizione per mesi sei;
- per la società A.S.D. REAL PIZZO l'ammenda di € 600,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.
Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:
- a SANTACROCE Andrea Antonio, presidente della società A.S.D. REAL PIZZO, l'inibizione per mesi DUE (2);
- a LIOTTI Dario, dirigente della società A.S.D. REAL PIZZO, l'inibizione per mesi DUE(2);
- alla società A.S.D. REAL PIZZO (matricola 944211) l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.17 a carico di:**

**1) EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI, all'epoca dei fatti, calciatore dilettante della A.S.D. REAL MILETO, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell'art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, compilato il modulo di richiesta di tesseramento quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, per la società A.S.D. REAL MILETO, apponendo di proprio pugno nello spazio all'uopo riservato, la sottoscrizione dei genitori ROSA ANNA CASCAS e VINCENZO LANGELLOTTI, e per avere con tale condotta indotto in errore l'ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife;**
**2) ROMANO PASQUALE, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. REAL MILETO, per rispondere, nella richiamata qualità:**
**- della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell'art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2018/2019, sottoscritto il modulo per la richiesta di tesseramento del giovane EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, in favore della A.S.D. REAL MILETO, risultata apocrifa nello spazio riservato alla sottoscrizione degli esercenti la potestà genitoriale, ROSA ANNA CASCAS e VINCENZO LANGELLOTTI; per avere, pertanto, consentito o comunque non impedito attraverso un'adeguata azione di verifica e vigilanza, tanto più necessaria in presenza di un minore, che il calciatore Langellotti provvedesse alla compilazione del modulo apponendovi le sottoscrizioni apocrife dei genitori i quali, per come accertato nel corso del procedimento dinanzi al TFN e delle indagini, erano ignari della pratica di tesseramento; nonché ancora per avere, con tale condotta, indotto in errore l'ufficio preposto**

**del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife;**

**- della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2 e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell'art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38 delle NOIF e dall'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2018/2019, MARIO SPINA, svolgesse in assenza di tesseramento attività quale allenatore a favore della ASD REAL MILETO, per come confermato dal tecnico e risultante dall'anagrafica federale;**

**3) la Società A.S.D. REAL MILETO (MATRICOLA 921949), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva della violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per i comportamenti posti in essere dal Presidente, ROMANO PASQUALE, e dal tecnico MARIO SPINA, e dal calciatore EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI, come sopra descritti.**

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 5405/1562 pfi 18-19/MS/CS/jg del 29/10/2019.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto,

Letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1562 pfi 18-19 MS/CS/jg, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito all'apocrifia della firma apposta sulla richiesta di tesseramento in favore della Soc. ASD Real Mileto da parte dei genitori del calciatore Francesco Emilio Langelotti [rectius:* Langellotti*]"**;*

Vista la documentazione acquisita ed esaminata l'attività istruttoria espletata da questo Ufficio;

Letta la relazione redatta dal Collaboratore della Procura Federale, dott. Antonio Cogliandro, ed esaminati i relativi allegati, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata agli interessati;

Atteso che l'incarico professionale conferito dal minore Langellotti e dagli esercenti la potestà genitoriale reca la variazione del domicilio eletto presso lo studio del legale di fiducia (come da mandato depositato in data 24 settembre 2019);

Rilevato che, a seguito dell'istanza presentata, il legale di fiducia del calciatore e dei sig.ri Langellotti ha estratto copia integrale degli atti del fascicolo d'indagine e, il 2 ottobre 2019, ha depositato una memoria;

Visto che gli altri avvisati, nei termini concessi, non hanno inteso spiegare alcuna attività difensiva;

Alla luce delle premesse sopra riportate,

OSSERVANO QUANTO SEGUE

Nel corso dell'attività inquirente compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

**1.** delibera assunta dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche (CU 18/TFN) e relativi allegati, comprensivi di:

-reclamo n. 40 presentato dai signori Vincenzo Langellotti e Rosa Anna Cascas, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Emilio Francesco Langellotti per ottenere l'annullamento del tesseramento, con vincolo pluriennale, del giovane calciatore in favore della società A.S.D. REAL MILETO in ragione della mancata apposizione, nello spazio riservato, delle firme presenti sul modulo di richiesta di tesseramento e conseguente apocrifia delle stesse;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e autenticazione delle firme di entrambi i genitori rilasciata dall'incaricato del Comune di Mileto il 22 gennaio 2019;

- atto di diffida stragiudiziale in data 16 gennaio 2019;

- modulo richiesta di tesseramento;

- scheda anagrafica e storico di censimento di Emilio Francesco Langellotti (nato a Vibo Valentia l'8 settembre 2003 – matr. 2.525.030), tesserato nella stagione 2018/2019 (a decorrere dal 13 settembre 2018) quale calciatore dilettante per la A.S.D. REAL MILETO;

- estratto storico della società A.S.D. REAL MILETO ed elenco dirigenti ed altri soggetti tesserati per la stessa nella stagione sportiva 2018/2019;

2. fogli di censimento della A.S.D. REAL MILETO relativo alla stagione sportiva 2018/2019;

3. modulo richiesta di tesseramento del calciatore Emilio Francesco Langellotti;

**4**. verbale di audizione del calciatore Emilio Francesco Langellotti, in data 5 luglio 2019, assistito dagli esercenti la potestà genitoriale sig.ra Rosa Anna Cascas e sig. Vincenzo Langellotti e relativa convocazione ex art. 119, comma 7, del vigente C.G.S.;

5. foglio recante le firme del calciatore Emilio Francesco Langellotti e dei genitori sig.ra Rosa Anna Cascas e sig. Vincenzo Langellotti apposte in occasione dell'audizione del giovane atleta alla presenza del Collaboratore delegato;

6. verbale di audizione, in data 12 luglio 2019, del sig. Mario Spina, allenatore tesserato per la A.S.D. REAL MILETO nella S.S. 2017/2018, e relativa convocazione ex art. 119, comma 7, del vigente C.G.S.;

7. convocazione ai sensi dell'art. 119, comma 7, del vigente C.G.S. di ROMANO PASQUALE, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della A.S.D. REAL MILETO, nonchè riscontro via e-mail proveniente dall'indirizzo di posta elettronica della A.S.D. REAL MILETO in data 9 luglio 2019;
8. estratto storico di tesseramento di Mario Spina, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di base (cod. 102.206) con ultimo tesseramento risalente alla stagione 2017/2018 (a decorrere dal 25 settembre 2017) quale responsabile della prima squadra della A.S.D. REAL MILETO;
Esaminata la memoria presentata dalla difesa Langellotti e osservato in proposito che la prospettazione storica offerta dal calciatore non può tessere suffragata dalle dichiarazioni dei genitori i quali, oltre ad essere condizionati dall'interesse a escludere o contenere le responsabilità del figlio, sono testimoni *de relato* dei fatti dal medesimo narrati. La circostanza, poi, che il calciatore, all'epoca, avesse appena compiuto quattordici anni non appare rilevante né tantomeno dirimente. A prescindere dai noti canoni sulla soglia di imputabilità, va ricordato che l'ordinamento federale non contempla una disciplina diversa e più favorevole in ragione dell'età; educando al rispetto delle regole sportive, esso mira ad accompagnare il minore in un percorso di crescita maturo e responsabile;
Osservato conclusivamente che dagli atti acquisiti al presente procedimento è emerso che:
- il giovane calciatore Emilio Francesco Langellotti ha compilato il modulo di tesseramento apponendo di proprio pugno, nello spazio all'uopo riservato, la sottoscrizione di entrambi i genitori i quali, secondo quanto dichiarato agli organi federali, non erano al corrente della pratica di tesseramento;
- il calciatore appena citato, per quanto giovane, non poteva non comprendere la gravità di tale condotta, indipendente dal fatto che siano stati altri a suggerirla;
- della violazione disciplinare debbono essere chiamati a rispondere sia l'allenatore Mario Spina che, per come riferito dal ragazzo, ha suggerito di apporre le sottoscrizioni dei genitori per accelerare la pratica di tesseramento, sia il presidente Pasquale Romano che ha firmato la richiesta omettendo qualsivoglia doverosa verifica - che deve essere ancor più rigorosa in presenza di minori - sulla provenienza e sull'autenticità delle firme;
- lo Spina, inoltre, pacificamente nella stagione 2018/2019 ha svolto attività di natura tecnica nell'ambito della società A.S.D. Real Mileto in assenza di tesseramento;
**Ritenuto,** pertanto che, dalla complessiva attività istruttoria compiuta e dagli atti sopra indicati, appaiono emergere i comportamenti ascrivibili ai seguenti soggetti:
**1) EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI**, all'epoca dei fatti calciatore dilettante tesserato per la società **A.S.D. REAL MILETO**:
- per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell'art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, compilato il modulo di richiesta di tesseramento quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, per la società **A.S.D. REAL MILETO,** apponendo di proprio pugno nello spazio all'uopo riservato, la sottoscrizione dei genitori sig.ra ROSA ANNA CASCAS e sig. VINCENZO LANGELLOTTI, e per avere con tale condotta indotto in errore l'ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife;
**2) MARIO SPINA,** allenatore di base all'epoca dei fatti non tesserato per alcuna società;
- per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2 e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell'art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 38 e 39 delle NOIF, nonché dall'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, suggerito al calciatore **EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI** di compilare il modulo per la richiesta di tesseramento quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, per la A.S.D. REAL MILETO anche nella parte riguardante l'apposizione della sottoscrizione degli esercenti la potestà genitoriale, sig.ra ROSA ANNA CASCAS e sig. VINCENZO LANGELLOTTI, all'insaputa di questi ultimi, e per avere con tale condotta indotto in errore l'ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife;
- per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2 e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell'art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38 delle NOIF e dagli artt. 33 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, svolto attività quale allenatore in favore della A.S.D. REAL MILETO senza essere tesserato per tale società;
**3) ROMANO PASQUALE,** all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della **A.S.D. REAL MILETO**:
- per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell'art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2018/2019, sottoscritto il modulo per la richiesta di tesseramento del giovane EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, in favore

della A.S.D. REAL MILETO, risultata apocrifa nello spazio riservato alla sottoscrizione degli esercenti la potestà genitoriale, sig.ra ROSA ANNA CASCAS e sig. VINCENZO LANGELLOTTI; per avere, pertanto, consentito o comunque non impedito attraverso un'adeguata azione di verifica e vigilanza, tanto più necessaria in presenza di un minore, che il calciatore Langellotti provvedesse alla compilazione del modulo apponendovi le sottoscrizioni apocrife dei genitori i quali, per come accertato nel corso del procedimento dinanzi al TFN e delle indagini, erano ignari della pratica di tesseramento; nonché ancora per avere, con tale condotta, indotto in errore l'ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife;

- per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2 e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell'art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38 delle NOIF e dall'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2018/2019, MARIO SPINA, svolgesse in assenza di tesseramento attività quale allenatore a favore della ASD REAL MILETO, per come confermato dal tecnico e risultante dall'anagrafica federale;

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegua la responsabilità diretta e oggettiva delle Società A.S.D. REAL MILETO alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, in violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva);

Atteso che, per le violazioni poste in essere dal sig. MARIO SPINA si provvede con autonomo atto di deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., ai sensi dei vigenti artt. 37 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 133, comma 1, lett. c) del C.G.S.;

Per i motivi sopra esposti,

Vista la relazione conclusiva delle indagini;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Anna Maria De Santis

Visto l'art. 125 del vigente Codice di Giustizia Sportiva;

HANNO DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale della Calabria :

1) EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI, all'epoca dei fatti, calciatore dilettante della A.S.D. REAL MILETO

2) ROMANO PASQUALE, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. REAL MILETO

per rispondere:

-il primo: della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell'art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, compilato il modulo di richiesta di tesseramento quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, per la società A.S.D. REAL MILETO, apponendo di proprio pugno nello spazio all'uopo riservato, la sottoscrizione dei genitori sig.ra ROSA ANNA CASCAS e sig. VINCENZO LANGELLOTTI, e per avere con tale condotta indotto in errore l'ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife;

il secondo, nella richiamata qualità:

- della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell'art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2018/2019, sottoscritto il modulo per la richiesta di tesseramento del giovane EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, in favore della A.S.D. REAL MILETO, risultata apocrifa nello spazio riservato alla sottoscrizione degli esercenti la potestà genitoriale, sig.ra ROSA ANNA CASCAS e sig. VINCENZO LANGELLOTTI; per avere, pertanto, consentito o comunque non impedito attraverso un'adeguata azione di verifica e vigilanza, tanto più necessaria in presenza di un minore, che il calciatore Langellotti provvedesse alla compilazione del modulo apponendovi le sottoscrizioni apocrife dei genitori i quali, per come accertato nel corso del procedimento dinanzi al TFN e delle indagini, erano ignari della pratica di tesseramento; nonché ancora per avere, con tale condotta, indotto in errore l'ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife;
- della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2 e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell'art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38 delle NOIF e dall'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2018/2019, il signor **MARIO SPINA,** svolgesse in assenza di tesseramento attività quale allenatore a favore della ASD REAL MILETO, per come confermato dal tecnico e risultante dall'anagrafica federale;

**3)e** la Società **A.S.D. REAL MILETO,** per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva della violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per i comportamenti posti in essere dal Presidente, **ROMANO PASQUALE,** e dal tecnico **MARIO SPINA,** e dal calciatore **EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI,** come sopra descritti.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 7 gennaio 2020 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.
Per i deferiti sono comparsi: l'avv. Maria Antonia Chiera e l'Avv. Debora Minico nell'interesse di Emilio Francesco Langellotti, di Vincenzo Langellotti e Rosa Anna Cascas, genitori di questi, tutti presenti.
Nessuno è comparso per gli altri deferiti.

RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:
- per Romano Pasquale, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Real Mileto, l'inibizione per mesi sei;
- per Emilio Francesco Langellotti, all'epoca dei fatti calciatore dilettante della A.S.D. Real Mileto, la squalifica per mesi tre;
- per la società A.S.D. Real Mileto l'ammenda di € 900,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.
Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:
- a ROMANO Pasquale, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Real Mileto, l'inibizione per mesi SEI(6) e quindo fino al 30 LUGLIO 2021 (già inibito fino al 30 GENNAIO 2021 C.U. nr.11 TFT s.s. 2019/2020);
- a Emilio Francesco LANGELLOTTI, all'epoca dei fatti calciatore dilettante della A.S.D. Real Mileto, la squalifica per mesi UNO (1);
- alla società A.S.D. REAL MILETO(MATRICOLA 921949), l'ammenda di € 900,00 (novecento/00).

IL SEGRETARIO — Emanuele Daniele
IL PRESIDENTE — Saverio Mirarchi